

GARA N. 8198423**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**
PER SERVIZIO ASSICURATIVO CONCERNENTE LA POLIZZA
AUTOMEZZI RCA E ARD LIBRO MATRICOLA**CIG 880841994D - CPV 66516100-1**

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON TERMINI
RIDOTTI EX ART. 63 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E ARTT. 1 E 8 COMMA 1 D.L.
76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020**

L'anno duemilaventuno (2021), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitale apposta da ciascuna parte, stipulano il presente contratto

i signori

dott. Stefano Piccoli, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica

e

_____ il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante/procuratore di _____ con sede in Via _____ - CAP _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____, che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra

_____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____
rep. _____ parte contraente di seguito denominata anche soltanto “Appaltatore”.

I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'appaltatore, sono accertati e risultano da _____ che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.

La Committente e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.

*

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre PROT. N. 3090/21/U del 09/06/2021 REA SPA ha deliberato di procedere, mediante procedura negoziata telematica con termini ridotti ex art. 63 e art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e Artt. 1 E 8 comma 1 D.L. 76/2020, convertito con Legge N. 120/2020, all'affidamento del contratto di appalto di Servizio Assicurativo Polizza Automezzi Rca e Ard Libro Matricola da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso
- b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno in collaborazione con il broker;
- c) il corrispettivo a base di gara era pari a € 200.000,00
- d) l'Appaltatore indicato ha presentato la migliore offerta economica che resta parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
- e) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;
- f) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
- g) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- h) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

PARTI DEL CONTRATTO

ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.

La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due. L'Appaltatore è _____ .

ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di M. GIANNETTI (e del RUP).

Il DEC opererà in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quale ausiliario del RUP e incaricato della Committente.

ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.

L' Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in _____ , con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____ PEC _____ ; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

OBBLIGHI GENERALI

ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:

- la lettera di invito e il pedissequo disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la *lex specialis* di gara;
- il Capitolato tecnico dell'assicurazione (Allegato 2) corredato dall'elenco veicoli (Allegato 2.1) e dalla Statistica Sinistri (Allegato 2.2)
- il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
- l'offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli altri eventuali allegati
- la cauzione definitiva prestata dall' Appaltatore.

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n.481 del 19/12/2001 e al D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 7 - TIPO E INTESTAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto è un appalto, avente ad oggetto il Servizio Assicurativo Polizza Automezzi RCA e ARD Libro Matricola di cui al Capitolato Tecnico dell'Assicurazione, come integrato con l'offerta economica dell'Appaltatore parti integranti del presente contratto anche se non allegati. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, amministrativi a base di gara ed ogni altro che venga a formarne parte integrante, secondo la *lex specialis* di gara e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni da eseguire è indicata nell'allegato CTP e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità del servizio da fornite rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua economica;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Tecnico dell'Assicurazione;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

ART. 10 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 11 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono a suo carico tutti i relativi oneri.

OBBLIGHI SPECIFICI

ART. 12 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi assicurativi dedotti nel Capitolato tecnico dell'Assicurazione (Allegato 2), secondo i termini ivi dedotti. Si intendono comprese nel contratto e remunerate con il corrispettivo contrattuale anche tutte le prestazioni comunque accessorie/presupposte/conseguenziali che siano o si rendano comunque necessarie all'esatto rispetto a quelle che ne formano oggetto.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/07/2021 alle ore 24.00 del 31/07/2022.

In ragione della peculiarità del Servizio Assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico, disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario deve ritenersi obbligato e dare esecuzione al servizio, con copertura assicurativa immediatamente valida ed efficace, nei modi previsti dal capitolato tecnico dell'assicurazione, dall'offerta e dal presente contratto.

La stazione appaltante pertanto ordina a partire dalle ore 24:00 del giorno 31/07/2021 l'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora la Stazione Appaltante allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale.

ART. 14 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL' APPALTATORE.

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

ART. 15 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.

ART. 16 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

La valuta applicata per la determinazione degli importi è l'Euro.

L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad Euro

L'importo totale indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'Appaltatore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 17 – CARATTERI DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, e ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed invariabile, non soggetto a revisione.

Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'Appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Appaltatore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.

ART. 19 - TRACCIABILITA'.

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore , in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della nell’ambito del contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG 880841994D: assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA”.

In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato (salvo eventuali incrementi e riduzioni di cui all'art. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016).

È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:

- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata dall'appaltatore. Non sarà svincolata progressivamente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.

La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;

- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà di conseguenza interpretata a favore della Committente.

In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto, nel caso di contrasto tra Capitolato tecnico dell'assicurazione e Contratto, il primo prevale sul secondo.

Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla Committente.

ART. 24 - RISERVATEZZA.

L'Appaltatore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. L'Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 25 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 26 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 27 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa www.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.

– che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 28 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA

L'Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 29 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

REA Rosignano Energia Ambiente Spa
Il Presidente del CdA

L'Appaltatore
